



AN.BTI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BUS TURISTICI ITALIANI



AUDIZIONE AN.BTI

COMMISSIONE BILANCIO

Senato della Repubblica

sul decreto-legge 176/2022

**recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di
finanza pubblica”.**

(Ddl n. 345/S)

Roma, 28 novembre 2022



Grazie Presidente,

L'Associazione Nazionale Bus turistici Italiani (AN.BTI) è il primo raggruppamento di rappresentanza a livello nazionale delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 218/2003, a vocazione turistica aderente alla Confcommercio-imprese per l'Italia.

L'esperienza del Comitato di base (Co.bti), formatosi a seguito della grave pandemia Covid per rappresentare le istanze e supportare un settore che ha specificità del tutto diverse dagli altri tipi di trasporto persone, il grande lavoro svolto e i risultati conseguiti hanno consolidato la necessità della costituzione di una Associazione che curi in modo specifico i diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori che si muovono nel turismo e per il turismo.

Si tratta di una realtà, a ben vedere, che conta 6 mila imprese, 25 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumati, senza considerare il vasto indotto che va dalle guide turistiche alle aziende di manutenzione delle flotte. Il settore, inoltre, genera importanti benefici sui conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL.

L'AN.BTI, costituitasi a novembre 2021, tutela gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

Ed è proprio in nome del principio di leale concorrenza che intendo porre in evidenza un'irragionevole disparità di trattamento, a danno del settore del trasporto turistico occasionale di persone, di cui alla legge 128/2003, che va avanti da diversi anni e, più precisamente, dall'esclusione di questo settore dal beneficio di aliquote ridotte sulle accise del gasolio previste dalla direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia con la modifica del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

Il decreto legge 179/2022, c.d. decreto accise, assegnato altresì all'esame di questa Commissione, da ultimo, rimodula al rialzo le accise sui carburanti e riattiva l'applicazione dell'aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri per i soggetti, previsti dal testo unico summenzionato, ovvero trasporti commerciali sia di persone (trasporto pubblico locale e servizi di linea) che di merci; i quali, pertanto, riceveranno il beneficio della doppia aliquota dal primo dicembre.



Si consideri poi che il trasporto pubblico locale e regionale beneficerà di ulteriori 320 milioni di euro per il 2022, destinati al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.

L'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale prevista per le categorie è pari a euro 403,22 per mille litri.

In regime ordinario per gli autobus turistici, come per qualsiasi altro cittadino, l'accisa sul gasolio è pari a 617,40 euro per mille litri (+22% di Iva).

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77

È evidente la discriminazione operata nei confronti dei bus turistici rispetto a tutti gli altri comparti del settore del trasporto persone su strada. Soprattutto alla luce dell'importante contributo che il settore ha apportato alla ripresa del turismo italiano che ha trainato il Pil nell'ultimo anno.

È inoltre palese come il livello di accisa ordinario non renda competitive le nostre aziende rispetto a quelle europee, che possono beneficiare di aliquote di accisa ridotte, come, ad esempio, la Spagna che prevede un importo di 379 euro (+21% di Iva) e la Francia, ove si è stabilito un importo di 594 euro (+20% di Iva). Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro.

A ben vedere, per contrastare il rincaro dei prezzi dell'energia e dei carburanti già il Governo Draghi, con vari provvedimenti normativi, ha tagliato le accise sui carburanti secondo l'ordine cronologico riportato di seguito:



Intervento di riduzione accisa	Periodo di riferimento
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo iniziale) e D.M. 18 marzo 2022 (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2022)	22 marzo 2022 -21 aprile 2022
Decreto-legge n. 21 del 2022 (testo finale) e D.M. 6 aprile 2022 (GU Serie Generale n.90 del 16-04-2022)	22 aprile 2022 – 8 luglio 2022
D.M. 24 giugno 2022 (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2022)	9 luglio 2022- 2 agosto 2022
D.M. 19 luglio 2022 (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2022)	3 agosto 2022 - 21 agosto 2022
Decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 8)	22 agosto 2022 –20 settembre 2022
D.M. 30 agosto 2022 (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2022)	21 settembre 2022 - 5 ottobre 2022
D.M 13 settembre 2022 (GU Serie Generale n.221 del 21-09-2022)	6 ottobre - 17 ottobre 2022
Decreto-legge 144 del 2022 (art. 4)	18 ottobre 2022 - 31 ottobre 2022
D. M. 19 ottobre 2022 (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2022)	1 - 3 novembre 2022
Decreto-legge n. 153 del 2022	4 - 18 novembre 2022

Prodotto	Unità di misura	Accisa Minima UE	Accisa nazionale al 21 marzo 2022	Accisa nazionale dal 22 marzo al 18 novembre 2022
Benzina con piombo	Euro/1000 l	421	728,40	478,40
Benzina	Euro/1000 l	359	728,40	478,40
Gasolio	Euro/1000 l	330	617,40	367,40
GPL	Euro/1000 kg	125	267,77	182,61

Come si evince dall'ultima tabella, con i tagli adottati dai vari provvedimenti emergenziali, l'accisa sul gasolio commerciale è stata ridotta a 367, 40 euro per mille litri, ben al di sotto dell'aliquota agevolata di euro 403,22 per mille litri, che è e stata quindi sterilizzata.

I tagli e la sterilizzazione dell'aliquota agevolata di cui sopra sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 2 del decreto legge Aiuti quater.

A seguito della pubblicazione del. decreto accise quindi, il cui articolo 1 incide sul provvedimento in esame, tali riduzioni sono state rimodulate nella tempistica e negli importi.

In particolare:

- le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento);
- dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022.



Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.

Il comma 2 dell'articolo 2, del decreto aiuti-quater, così come modificato dal decreto-accise, in conseguenza della riduzione dell'aliquota applicabile al gasolio usato come carburante stabilita dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, sospende nel medesimo periodo (e non più, dunque, fino al 31 dicembre 2022) l'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul "gasolio commerciale" (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri, evincendosi da questo un'ulteriore discriminazione, dal momento che i bus turistici sono mezzi commerciali) di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, che risulterebbe meno favorevole rispetto alla misura agevolata.

Il decreto stabilisce, in altri termini, che a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 si applichi al gasolio usato come carburante un'accisa pari a 467,40 euro per mille litri, riattivando l'applicazione dell'aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri per i soggetti previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi.

Questa improvvida decisione comporta una forte penalizzazione del settore dei bus turistici, i quali non solo sono considerati a livello legislativo al pari di qualsiasi utente privato che rifornisce alla pompa di benzina la propria auto privata, ma al contempo non ricevono neanche il rifinanziamento dei ristori per contrastare il caro carburante come avvenuto per il trasporto regionale e locale all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge accise.

Ecco che allora, qualora non dovesse essere più prorogato nel 2023 il taglio alle accise (nella sua versione ridotta) al settore dei bus turistici non solo si applicherebbe l'accisa di 617,40 euro per mille litri ma non verrebbe neanche concessa l'erogazione di ristori per compensare l'aumento del carburante.

Ulteriore discriminazione per un tassello fondamentale del complesso turistico italiano, che rimarrebbe ingiustamente escluso da qualsivoglia sostegno, da sommare poi alle indiscrezioni stampa che si evincono sul contenuto della legge di bilancio, dalla quale non risultano sostegni per l'acquisto del gasolio o alcuna agevolazione a favore dei bus turistici, a differenza di quanto accade per altre categorie.

Richiediamo pertanto la giusta attenzione e l'equiparazione agli altri comparti del trasporto persone su strada per l'applicazione dell'aliquota agevolata sulle accise del gasolio commerciale.

Ddl n. 345/S

Conversione in legge del dl 176/2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”

Emendamento

Articolo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis

(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Relazione illustrativa

L'emendamento intende riconoscere alle imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus con mezzi di trasporto almeno euro V un contributo di 7 milioni per l'anno 2023 per contrastare il caro carburante. (rifinanziamento fondo art 9 dl 115/2022).

Ddl n. 345/S

Conversione in legge del dl 176/2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”

Emendamento

Articolo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riconoscimento dell’aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero:

«4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Relazione illustrativa

Riconoscimento dell’aliquota agevolata dell’accisa relativa al gasolio commerciale anche per i bus turistici (euro V e euro VI), al momento esclusi da tale agevolazione, a differenza degli altri comparti del trasporto persone, quali il trasporto di linea e tpl.

Il settore del trasporto occasionale di persone è escluso, diversamente da altri settori, dal beneficio delle **aliquote ridotte sulle accise del gasolio** (si veda l’art. 24 ter, comma 2, lett. b) del d.lgs. 504/95). Alla luce dell’attuale rincaro dei carburanti, è palese la necessità di riconoscere al settore del noleggio autobus con conducente **l’equiparazione alle altre categorie del trasporto persone dell’aliquota ridotta sulle accise del gasolio**.

Il nostro Paese attualmente fissa a **617,40 euro per ogni mille litri** (+22% di Iva) l’accisa complessiva prevista per il gasolio usato come propellente.

Solo attraverso la misura auspicata l’Italia riuscirebbe a rendere il **proprio turismo concorrenziale**, rispetto a quello di **altri Paesi europei** a vocazione turistica, come, ad esempio, la **Spagna** che prevede un importo di **379 euro** (+21% di Iva) e la **Francia**, ove si è stabilito un importo di **594 euro** (+20% di Iva). Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro.

Relazione tecnica

Prima dell'emergenza Covid-19, i km annuali percorsi in media da ogni bus turistico erano circa 50 mila.

Considerando la seguente tabella:

classe	Numero di veicoli	consumi
Euro VI	5.300	1 litro di gasolio x 4 Km
Euro V	5.000	1 litro di gasolio x 4 Km

50 mila km annui percorsi diviso consumo medio di 4 km con 1 litro= 12.500 litri di gasolio annui a bus.

Per le accise è previsto un rimborso pari a € 0,21 x litro. Quindi:

Euro VI 12.500 litri di gasolio annui a bus x € 0,21 rimborso accise a litro= 2.625 euro rimborso accise a bus.

Euro V: 12.500 litri di gasolio annui a bus x € 0,21 rimborso accise a litro= 2.625 euro rimborso

Considerando infine che:

Euro VI 2.625 euro rimborso accise a bus x 5.300 numero veicoli= Totale circa 14 milioni

Euro V: 2.625 euro rimborso accise a bus x 5.000 numero veicoli = 13.125.000 milioni

Ddl n. 345/S

Conversione in legge del dl 176/2022, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”

Emendamento

Articolo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici, e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione “euro VI”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Relazione illustrativa

Riconoscimento dell'aliquota agevolata per il 1° quadrimestre 2023 dell'accisa relativa al gasolio commerciale anche per i bus turistici (limitatamente agli euro VI), al momento esclusi da tale agevolazione, a differenza degli altri comparti del trasporto persone, quali il trasporto di linea e tpl.

Il settore del trasporto occasionale di persone è escluso, diversamente da altri settori, dal beneficio delle **aliquote ridotte sulle accise del gasolio** (si veda l'art. 24 ter, comma 2, lett. b) del d.lgs. 504/95). Alla luce dell'attuale rincaro dei carburanti, è palese la necessità di riconoscere al settore del noleggio autobus con conducente **l'equiparazione alle altre categorie del trasporto persone dell'aliquota ridotta sulle accise del gasolio**.

Il nostro Paese attualmente fissa a **617,40 euro per ogni mille litri** (+22% di Iva) l'accisa complessiva prevista per il gasolio usato come propellente.

Solo attraverso la misura auspicata l'Italia riuscirebbe a rendere il **proprio turismo concorrenziale**, rispetto a quello di **altri Paesi europei** a vocazione turistica, come, ad esempio, la **Spagna** che prevede un importo di **379 euro** (+21% di Iva) e la **Francia**, ove si è stabilito un importo di **594 euro** (+20% di Iva). Tali Stati, inoltre, riconoscono rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente la sede legale in un diverso Stato membro.

Relazione tecnica

Prima dell'emergenza Covid-19, i km annuali percorsi in media da ogni bus turistico erano circa 50 mila.

Considerando la seguente tabella:

classe	Numero di veicoli	consumi
Euro VI	5.300	1 litro di gasolio x 4 Km

50 mila km annui percorsi diviso consumo medio di 4 km con 1 litro= 12.500 litri di gasolio annui a bus.

Per le accise è previsto un rimborso pari a € 0,21 x litro. Quindi:

12.500 litri di gasolio annui a bus x € 0,21 rimborso accise a litro= 2.625 euro rimborso accise a bus.

Considerando infine che:

2.625 euro rimborso accise a bus x 5.300 numero veicoli= Totale circa 14 milioni annui

